



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PIEMONTE

Prot.n. 43

Ill.mo
dott. Claudio LEONE
Presidente
III Commissione Permanente
Consiglio Regionale del PIEMONTE

Ill.mo
dott. Alessandro STECCO
Presidente
IV Commissione Permanente
Consiglio Regionale del PIEMONTE

Oggetto: disegno di legge n. 144 "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)"- OSSERVAZIONI

Il superamento del problema della retroattività delle norme, già espressamente evidenziato dalla scrivente in occasione dell'iter consigliare che ha portato all'approvazione della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, rappresenta il principale obiettivo che la Giunta regionale e le forze politiche di maggioranza intendono perseguire attraverso la revisione della disciplina in materia di gioco d'azzardo patologico.

Si comprende pertanto la scelta di sancire il principio della salvaguardia dei diritti acquisiti attraverso il comma 5 dell'art. 12 ed il comma 4 dell'art. 18.

Al tempo stesso, desta perplessità la previsione dell'art. 18 (Norma finale) di riservare esclusivamente a sale da gioco, sale scommesse e titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la possibilità di presentare istanza per reinstallare gli apparecchi dismessi a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 9/2016.

Da tale facoltà risulterebbero esclusi i pubblici esercizi e gli altri esercizi commerciali al cui interno erano presenti spazi riservati al gioco lecito.

Si auspica pertanto che nel corso dei lavori consiliari siano considerate tutte le implicazioni derivanti da un trattamento differenziato tra diversi settori imprenditoriali, evitando sperequazioni non giustificabili a danno di alcune categorie a fronte di un contestuale rafforzamento dell'offerta di gioco d'azzardo lecito a favore di altre.

*

Art. 6 (Prevenzione del GAP a tutela dei minori)

Seppure consapevoli della scelta di riprendere integralmente i contenuti del decreto legge 158/2012, si evidenzia che alcune definizioni contenute nella norma presentano

formulazioni che potrebbero generare difficoltà interpretative. La lettera c) del comma 1 fa infatti riferimento ai "punti vendita", mentre il comma 3 utilizza i concetti di "esercizio commerciale", "locale" e "punto di offerta del gioco".

Art. 10 (Concessione dei benefici)

Si evidenzia che al comma 1 dopo le parole "di cui all'art. 110 comma 6" manca il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per contrastare efficacemente il fenomeno della ludopatia, si propone che tra i benefici ricompresi nell'art. 10 venga inserita una riduzione dell'IRAP per gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 12 (Nuove aperture di esercizio)

Posto che l'art. 12 è dedicato alle nuove aperture di esercizio, dalla lettura del comma 1 non risulta chiaro se la norma è riferita a tutto il gioco lecito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, praticato dunque anche all'interno delle sale scommesse (lett. d) e degli spazi per il gioco (lett. e).

Il comma 2 vieta l'esercizio sia delle sale da gioco (lett. c) sia delle sale scommesse (lett. d) che non rispettano la distanza minima di metri quattrocento dai luoghi sensibili, mentre rimane il dubbio se il riferimento alle nuove installazioni di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del r.d. 773/31 sia riferito anche agli spazi per il gioco (lett. e).

Considerato che dalla lettura del successivo art. 13 sembrerebbe potersi dare una risposta affermativa, si propone una riformulazione dei commi 1 e 2 nel senso di confermare tale soluzione.

Art. 13 (Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio)

Il comma 1 lettera a) dell'art. 13 stabilisce che per le nuove aperture di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge *"non è consentita l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 30 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro"*.

Al riguardo si evidenzia che la definizione di "commercializzazione di giochi" risulta imprecisa e potrebbe generare difficoltà interpretative.

Art.18 (Norma finale)

Si rinvia alle considerazioni espresse nella parte iniziale del presente documento.

*

Riservandoci successive integrazioni qualora il progetto di legge in esame dovesse subire significative modifiche nel corso dell'iter consiliare e nel manifestare la nostra disponibilità a fornire eventuali ulteriori approfondimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Torino, 3 giugno 2021

Il Presidente
Maria Luisa COPPA

